

**Norme & Tributi**  
**Lavoro**

# Dubbio cumulabilità tra Cig ed esonero contributivo

**Decreto Sostegni-bis**

Convivenza possibile secondo il decreto, vietata in base alla relazione tecnica

L'agevolazione riguarda commercio, turismo e stabilimenti balneari

**Enzo De Fusco**  
**Cristian Valsiglio**

Per l'esonero contributivo in favore dei per i settori del commercio, turismo e stabilimenti balneari si fanno strada tre diverse modalità di applicazione.

In attesa che arrivi l'autorizzazione della commissione europea, l'articolo 43 del decreto legge 73/2021 (Sostegni-bis), che ha introdotto l'agevolazione, sembra andare in contrasto con la relazione tecnica bollinata dalla ragioneria dello Stato creando così incertezza tra le imprese interessate chiamate in queste settimane a scelte difficili per far quadrare i conti del 2021. Il disallineamento tra decreti o leggi e relative relazioni tecniche si è già verificato altre volte nel recente passato.

La norma ha introdotto un esonero contributivo, escludendo i premi Inail, quantificabile nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Il beneficio spetta nel limite

della contribuzione complessivamente dovuta ed è sottoposto ad autorizzazione europea nel rispetto del temporary framework.

Gli atti del provvedimento sembrano portare l'interpretazione della norma in almeno tre direzioni diverse.

La prima sembra affermare l'applicazione dell'esonero in modo automatico da parte dell'azienda, in considerazione del fatto che, nel comma 1 dell'articolo 43, il legislatore si esprime nel senso che ai datori di lavoro privati «è riconosciuto» l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. In questa ipotesi, le aziende godono del beneficio contributivo fino a fine anno e possono in ogni caso cumulare anche le 28 settimane di cassa Covid.

Se ciò fosse confermato, allora anche il blocco dei licenziamenti fissato dal comma 2 seguirebbe la stessa sorte di automatismo fino al 31 dicembre 2021. Ma questa soluzione andrebbe in contrasto con quanto indicato nell'articolo 8 comma 10 del decreto legge 41/2021, in cui si stabilisce che in questi settori il blocco dei licenziamenti termina il 31 ottobre 2021.

Una seconda possibile interpretazione porta verso l'opzione, per l'imprenditore, di fruire dell'esonero e la suggerisce proprio il comma 2 dell'articolo 43 in cui si afferma che «ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero», presumendo che ci siano dei datori di lavoro che non abbiano beneficiato dello sconto contributivo.

In questo caso, l'impresa potrebbe utilizzare le 28 settimane

di cassa Covid con conseguente blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre, ma essa avrebbe anche la possibilità di richiedere espressamente l'esonero contributivo con conseguente estensione del blocco dei licenziamenti al 31 dicembre.

Una terza interpretazione la suggerisce la relazione tecnica al decreto legge 73/2021 a commento dell'impegno di spesa che produce l'articolo 43. Sul punto è stato spiegato che la platea di lavoratori interessati è di 867.200 unità (di cui 222.200 al Sud). Tuttavia, precisa la relazione, «l'ipotesi di base adottata per la quantificazione degli oneri è una percentuale di ricorso all'esonero contributivo per il 60% della platea sopra riportata, mentre il 40% continua a fruire dei trattamenti di integrazione salariale».

Quindi, la relazione tecnica ha quantificato i costi considerando l'esonero contributivo alternativo alla cassa Covid di 28 settimane.

Tutto questo spinge anche l'ufficio studi della Camera e Senato, in un documento del 27 maggio a chiedere di considerare l'opportunità di valutare «in conformità a precedenti previsioni di sgravi contributivi e in relazione al principio di parità di trattamento tra imprese, la formulazione di un principio di alternatività tra la domanda del beneficio in oggetto e la domanda di intervento di integrazione salariale con causale Covid-19».

Resta ora da capire quale sia la scelta finale che adotteranno il ministero del lavoro e l'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**QdL**

**QUOTIDIANO DEL LAVORO**

**Autoliquidazione Inail online**

Da domani sarà disponibile la procedura online per l'autoliquidazione in caso di cessata attività per soggetti

titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani.

di **Antonio Carlo Scacco**

La versione integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](http://quotidianolavoro.ilssole24ore.com)

**Dalla patologia all'indennizzo**

**1**

**LA COPERTURA**

**Polizze private**

Le polizze assicurative infortunistiche stipulate prima della pandemia sono applicabili ai danni da Covid

**2**

**LA CAUSA**

**Patologia «violenta»**

La contrazione del virus è un fenomeno chiaro, diretto e violento, tale da provocare un «infortunio»

**3**

**LA DIMOSTRAZIONE**

**Ruolo delle parti**

Attivata la denuncia, spetta all'assicuratore dimostrare un decorso diverso o la «predisposizione» del soggetto infortunato

**4**

**CONTENZIOSO**

**Arbitrato**

Nel caso di rigetto unilaterale scatta la procedura di tutela

simo con cui si è verificato l'evento/infortunio. All'assicuratore spetta invece provare che l'evento denunciato non è stato fortuito, che è dovuto o concausato da fattori patologici «intrinseci» o che la causa sono azioni lesive «non concentrate nel tempo», ciò che condurrebbe all'alveo non assicurato della «malattia». L'infezione virale infatti è per sua natura fortuita, esterna, violenta.

Il concetto generico di «predisposizione individuale» per escludere l'indennizzo non è previsto in nessun contratto di polizza, salvo poterlo documentare, onere che però cade sull'assicuratore. La necessità che l'evento causale dell'infortunio debba essere «chiaro» non ha supporto contrattuale, soprattutto nei casi in cui sia riconosciuto sia come infortunio professionale, sia extra professionale. Inoltre non c'è nessuna norma contrattuale che prevede che la lesione corporale debba essere «immediata», come dimostrano varie fattispecie in cui la lesione, pacificamente indennizzabile, si manifesta con ritardo temporale. Tra l'altro l'assicuratore ha sempre due anni dalla data della denuncia di infortunio per definire i postumi indennizzabili.

Il rigetto unilaterale delle denunce, senza approfondimento della documentazione e prodotta e senza specifica motivazione, fa scattare l'arbitrato medico legale, clausola prevista in tutti i contratti di polizza, proprio perché ogni controversia sugli infortuni da polizza privata è delegata dalle parti a esperti medici «scelti tra le parti e non ad avvocati», posto che - la verifica dell'indennizzabilità dell'evento infortunio e delle conseguenze indennizzabili si basa, come è sempre stato, esclusivamente su «interpretazione tecnica medico legale». In alternativa, in caso di silenzio o immotivato diniego della compagnia assicuratrice, il quesito specifico potrebbe comunque trovare adeguata definizione in sede giudiziaria con un'autonoma richiesta conciliativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Infortunio da Sars Covid indennizzabile in polizza senza esclusioni a priori

**Medicina legale**

Il rigetto unilaterale e senza motivazione delle denunce fa scattare l'arbitrato

**Alessandro Galimberti**

I danni da infortunio Sars Cov 2 sono ampiamente indennizzabili da polizze sanitarie private, le esclusioni dalla copertura assicurativa sono (in larga parte) pretestuose e illegittime, come illegittimo è classificare il Covid 19 alla stregua di «malattia».

Sono queste le conclusioni formulate dal segretario nazionale del Simla, Enrico Pedoja, molto attese

da una vasta platea di professionisti nel corso del V Congresso interdisciplinare medico chirurgico organizzato da Anggs (Garante giustizia e Sanità, presidente Antonio Alexandre), e patrocinato tra gli altri dall'Unione Camere civili, dagli ordini forensi di Roma e Catanzaro, dalle Università di Genova e Verona e dal Gruppo 24 Ore.

Il tema si pone ovviamente per le migliaia di casi di sanitari infettati nel corso della pandemia e già coperti da una polizza infortuni professionali, spesso finite al centro di interpretazioni elusive. Secondo Pedoja, alla base serve un accordo: semplice, chiaro e non interpretabile unilateralmente, come del resto esige il Regolamento Ivass. All'assicuratore poco importa, né gli compete, dimostrare la natura e il meccani-

**Il Sole 24 ORE**

**Il futuro dell'edilizia**

le voci di  
**Alessia Bezecchi**  
**Stefano Boeri**  
**Emilio Faroldi**  
**Fulvio Irace**  
**Ferruccio Resta**  
**Gaetano Terrasini**

Prefazione  
**Fabio Tamburini**  
A cura di  
**Giorgio Santilli**

**IL FUTURO DOVE ABITA?**

La pandemia ha accelerato il cambiamento della società. E questo si riflette anche nell'edilizia: nuovi canoni abitativi, lavorativi e infrastrutturali si stanno delineando. La sfida è la ricerca di un nuovo benessere, con la necessità di eliminare barriere culturali, politiche e normative che frenano lo sviluppo. Così l'edilizia può essere uno dei principali motori della ripresa economica. IN IL FUTURO DELL'EDILIZIA danno la loro visione sei protagonisti di questo settore: Alessia Bezecchi, Stefano Boeri, Emilio Faroldi, Fulvio Irace, Ferruccio Resta, Gaetano Terrasini. Prefazione del direttore Fabio Tamburini.

**DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE A € 14,90**

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su Shopping24 offerte.ilssole24ore.com/futuroedilizia

amazon ibs Rakuten kobo

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

**TENUTA DI RONCIGLIANO**

**Prestigiosa azienda agricola in vendita**

*Situata alle porte di Roma, l'azienda si estende per circa 900 ha*

La prestigiosa tenuta di Roncigliano, a pochi km dalla Capitale, è un insieme di boschi, terreni coltivati, verdi vallate che, in un corpo unico, si estende per circa 900 ha fra i Comuni di Mazzano Romano e Magliano Romano. Si tratta di un'ampia distesa verde a nord di Roma, un paesaggio naturale inframmezzato da coltivi e prati sui quali pascolano tranquilli i maestosi bovini maremmani dalle corna ricurve. Antico feudo, mostra ancora le testimonianze del suo antico passato risalente almeno ai falisci e conserva al suo interno casali medievali e resti archeologici, come il complesso denominato proprio Roncigliano. Il centro aziendale occupa il piccolo complesso di S. Arcangelo, finemente restaurato e reso confortevole anche per gli ospiti più esigenti. Altri edifici distribuiti sul territorio sono posti a servizio dell'azienda agricola, interamente a conduzione biologica. L'attività economica è indirizzata sia verso la gestione forestale, guidata da un piano di taglio dei circa 600 ha di boschi governati a ceduo, soprattutto querceti misti a castagni e altre specie locali, sia all'allevamento di circa 300 bovini da carne allo stato brado di razza maremmana in purezza e incrociata con razze charolais, limousine e chianina. Per l'allevamento da carne è a disposizione anche una stalla da ingrasso di recente costruzione, in grado di ospitare fino a 200 capi. I terreni seminativi, oltre 200 ha, in gran parte sono destinati alla produzione foraggera necessaria all'alimentazione del bestiame, mentre circa 35 ha dotati di impianto di subirrigazione, sono utilizzati per la coltivazione del nocciolo. Su questi terreni sono presenti la vecchia vaccheria con annessa casa colonica, oltre a silos e altri magazzini e fabbricati rurali, tutti non più utilizzati ma costituenti un interessante e ampio patrimonio edilizio da recuperare. La tenuta è totalmente recintata ed è percorsa da innumerevoli strade e stradelli che collegano tra loro gli edifici, le vallate, i campi e i settori di bosco, così come sono ampiamente diffuse le fasce tagliafuoco e i recinti per il bestiame. Non mancano gli animali selvatici: daini, cervi, cinghiali, istrici, lepri, scoiattoli e vagano liberi anche alcuni cavalli e muli. Di particolare bellezza è il paesaggio che si alimenta di una flora locale di grande valore, non a caso tutelata dalla presenza di un Parco Naturale Regionale. L'intera tenuta è in vendita e a breve sarà pubblicato il bando per la sua acquisizione.

**Per maggiori informazioni inviare mail alla Pec: [tenutaronciglianosocietaagricola@legalmail.it](mailto:tenutaronciglianosocietaagricola@legalmail.it)**